

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2

Non pertinente

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

- in Italia: tribunali ordinari

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

- in Italia: corte d'appello

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

- in Italia: corte di cassazione

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

Non pertinente

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

- in Italia: articoli 3 e 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

Non pertinente

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930,

convenzione tra l'Italia e la Germania sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936,

convenzione tra i Paesi Bassi e l'Italia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 17 aprile 1959,

convenzione tra il Belgio e l'Italia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962,

convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica italiana sul riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 7 febbraio 1964, e relativo protocollo di modifica, firmato a Roma il 14 luglio 1970,

convenzione tra l'Italia e l'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici, firmata a Roma il 16 novembre 1971,

convenzione tra la Spagna e l'Italia sull'assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Madrid il 22 maggio 1973,

trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Praga il 6 dicembre 1985 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e l'Italia,

convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Bucarest l'11 novembre 1972,

convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria e sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmata a Varsavia il 28 aprile 1989,

accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmato a Roma il 18 maggio 1990,

convenzione tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica italiana sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e amministrativa, firmata a Roma il 3 dicembre 1960 e ancora in vigore tra la Slovenia, la Croazia e l'Italia;

Ultimo aggiornamento: 25/02/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.